



SENTENZA N. 227/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica, nella persona del Cons. Rossella Cassaneti
in funzione di Giudice Monocratico delle pensioni, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74149/PC** del registro di segreteria, presentato in
data 20/11/2023 dalla sig.ra **(omissis)**, nata (omissis) rappresentata e
difesa, giusta procura su foglio separato allegata in calce al ricorso,
dall'Avv. Gianfranco D'Angelo (p.e.c. avvgianfrancodangelo@pec.it),
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via del Parco
Margherita n. 33, CONTRO l'I.N.P.S., AVVERSO "silenzio-rigetto serbato dal
Comitato di Vigilanza Gestione Pubblica dell'I.N.P.S. in ordine al ricorso n.
2380581 [...] avente ad oggetto l'onere di riscatto, ai fini pensionistici, del
periodo di lavoro svolto dalla Prof.ssa (omissis) (omissis) dal 1°.11.1982 al
5.10.1990 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche" e il
"provvedimento n. 007202300009830 del 27.4.2023 dell'Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione
provinciale di Napoli, nella parte in cui l'Istituto ha calcolato l'onere
richiesto per il riscatto ai fini pensionistici del suddetto periodo di lavoro,
valorizzandolo erroneamente alla data del 22.5.2015 anziché alla data

del 25.7.1988”;

Uditi alla pubblica udienza del 16 aprile 2024 gli Avvocati Gianfranco D'Angelo per la ricorrente e l'avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la signora (omissis) (OMISSIS), attualmente professoressa associata presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha chiesto che venga riconosciuto il suo diritto al *“ricalcolo dell'onere di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di lavoro svolto [...] dal 1°11.1982 al 5.10.1990 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, valorizzandolo a partire dalla data del 25.7.1988”*. A tal fine, ha impugnato il *“silenzio-rigetto serbato dal Comitato di Vigilanza Gestione Pubblica dell'I.N.P.S. in ordine al ricorso n. 2380581 [...] avente ad oggetto l'onere di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di lavoro svolto dalla Prof.ssa (omissis)(omissis) dal 1°11.1982 al 5.10.1990 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche”* e il *“provvedimento n. 007202300009830 del 27.4.2023 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione provinciale di Napoli, nella parte in cui l'Istituto ha calcolato l'onere richiesto per il riscatto ai fini pensionistici del suddetto periodo di lavoro, valorizzandolo erroneamente alla data del 22.5.2015 anziché alla data del 25.7.1988”*.

A tal fine la prof.ssa (OMISSIS) ha rappresentato che *“nel periodo ricompreso tra il 1°11.1982 e il 5.10.1990, essendo risultata vincitrice del concorso pubblico indetto dal C.N.R. [...], ha percepito assegni di*

formazione professionale, svolgendo attività di addestramento presso il Dipartimento di biochimica e biotecnologia mediche della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Napoli"; ha poi dedotto che "al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto concernente la valorizzazione del periodo svolto presso il C.N.R., [...] conveniva in giudizio avanti al T.A.R. Campania - Napoli l'anzidetto Ente con ricorso notificato in data 25.7.1988", venendo nelle more del giudizio immessa nei ruoli del C.N.R. a seguito dell'idoneità conseguita all'esito degli esami indetti in applicazione della L. n. 14/1989. La ricorrente ha lamentato che "l'I.N.P.S., nel riconoscere il diritto al riscatto ai fini pensionistici del suddetto periodo lavorativo, ha richiesto un onere contributivo di riscatto pari a € 40.369,85 utilizzando come data utile al fine del calcolo di tale onere la data di presentazione della domanda (22.5.2015), anziché quella di notifica del ricorso proposto dalla Prof.ssa (omissis) avanti al T.A.R. Campania (25.7.1988)", in violazione di quanto previsto dalla nota operativa INPDAP n. 20/2007 e dalla Circolare C.N.R. – Direzione centrale Supporto della Gestione delle Risorse n. 285 (data non indicata). La prof.ssa (OMISSIS) ha altresì lamentato il mancato esito del ricorso presentato in via amministrativa in data 24/5/2023, tanto da impugnare con il gravame il silenzio-rigetto in tal modo formatosi.

Costituendosi in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura -nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza- con memoria pervenuta il 5/4/2024, l'INPS ha contestato la prospettazione attorea, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che: il ricorso al TAR della (OMISSIS) finalizzato alla

valorizzazione del periodo da "assegnista" fu dichiarato inammissibile; la medesima valorizzazione mediante riscatto del rapporto intercorso tra il titolare di una borsa di studio e l'Ente presso il quale effettua la sua formazione richiede che tale rapporto *"si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di una attività riconducibile al rapporto di impiego non di ruolo"* -laddove siffatto accertamento non potrebbe essere demandato all'ente previdenziale in sede di domanda di riscatto- ; infine, *"il riscatto presuppone la maturazione del periodo e non, invece, una pretesa futura (allo stesso modo per cui non è possibile il riscatto della laurea prima di essere laureati)"*.

All'odierna udienza l'Avv. D'Angelo, contestando le deduzioni ex adverso formulate, ha evidenziato che la pretesa attorea non è inficiata dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso a suo tempo presentato dalla (omissis) al TAR, in quanto la nota operativa n. 20/2007 non richiedeva che il ricorso fosse stato accolto, e che la domanda di riscatto riguarda un periodo di servizio/formazione professionale svolto antecedentemente alla domanda stessa e non in un periodo futuro; ha concluso per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Di Ronza ha rimarcato in particolare che la sussistenza dei presupposti per il positivo seguito del riscatto dei periodi di servizio oggetto di causa può trovare momento di verifica soltanto nella data di presentazione della domanda stessa, non potendosi far risalire tale verifica alla presentazione di un ricorso giurisdizionale amministrativo dichiarato inammissibile; si è poi riportato alle deduzioni versate nelle note a difesa, insistendo nelle conclusioni ivi

rassegnate.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione, è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa verte sul (preteso) riconoscimento del diritto della ricorrente, attualmente docente associata presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", al riscatto a fini pensionistici, con ricalcolo dell'onere di riscatto, del periodo di lavoro svolto dal 1/11/1982 al 5/10/1990 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, valorizzando tale periodo a partire dalla data del 25/7/1988 (data della notifica del ricorso innanzi al TAR Campania per il riconoscimento da parte del C.N.R. della sussistenza del rapporto di pubblico impiego già dal 30/6/1985) e non dal 22/5/2015 (data di presentazione di apposita domanda di riscatto all'INPS).

A sostegno di tale pretesa, la prof.ssa (OMISSIS) ha richiamato la Nota Operativa INPDAP 19/04/2007 n° 20 ("Riscatto periodi prestati quali assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 285/1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche"), testualmente formulata come segue.

"La norma richiamata in oggetto prevede, tra l'altro, che <Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, ...omissis... possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolar per la ricerca scientifica ed applicata e per

l'informatica>.

In applicazione di detta disposizione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha conferito specifici assegni di formazione professionale per un periodo di tre anni, successivamente prorogato sino alla data di entrata in vigore della legge 18 gennaio 1989, n. 14, con la quale è stata disposta la sistemazione definitiva degli assegnisti, previo espletamento di esami di idoneità.

Ai fini che qui interessano, si rileva che per il periodo di percezione dell'assegno di formazione non sussiste obbligo di iscrizione ma lo stesso, al di là del <nomen iuris> (assegno di formazione professionale), può essere valorizzato ai fini pensionistici tramite riscatto oneroso, in quanto, ancorché assimilabile ad una borsa di studio, presenta caratteristiche analoghe ad un rapporto di impiego non di ruolo. Ciò in quanto le finalità non sono solo rinvenibili nella preparazione, perfezionamento e formazione professionale dell'assegnatario ma sono identificabili anche nel perseguimento di fini istituzionali dell'ente presso il quale è stata effettuata la formazione.

Pertanto, prima di procedere alla valorizzazione del periodo in oggetto le Sedi provinciali e territoriali, una volta ricevuta la relativa domanda di riscatto, sono tenute ad avviare una specifica istruttoria volta ad accertare, tramite l'acquisizione di apposita certificazione e documentazione probatoria che il rapporto intercorso tra il titolare dell'assegno di formazione e l'ente si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di un'attività riconducibile al rapporto di

impiego (esclusività del rapporto lavorativo, osservanza dell'orario di lavoro, diritto alla ferie, subordinazione gerarchica); la valorizzazione, pertanto, avverrà in analogia a quanto precisato con nota di servizio n. 265 del 10 maggio 1993 allegata alla presente nota.

Si precisa, in ogni caso, che qualora nella domanda di riscatto il richiedente dichiara di avere presentato ricorso al TAR, avverso il diniego di valorizzazione di tale periodo, occorre considerare come data utile per il calcolo dell'onere di riscatto quella relativa alla notifica del ricorso all'organo giurisdizionale amministrativo. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di riscatto copia del ricorso notificato".

Tali indicazioni operative trovano, evidentemente, la loro ragion d'essere nella circostanza che l'avviamento al lavoro ai sensi degli art. 26 e 26 bis della L. 285/1977 avveniva con lo strumento del contratto annuale di formazione lavoro, cioè con uno strumento negoziale il cui profilo funzionale e causale non è costituito solo dal tipico scambio tra la prestazione lavorativa e la retribuzione, poiché nel sinallagma negoziale si inserisce quale elemento essenziale e qualificante l'addestramento professionale.

Ora, quindi, in fattispecie non è in contestazione la sussistenza del diritto della ricorrente alla valorizzazione del predetto periodo di formazione professionale/rapporto d'impiego, ai fini pensionistici, poiché lo stesso Istituto previdenziale resistente ha dato positivo esito alla domanda a tale scopo presentata dalla (OMISSIS), proprio con il provvedimento n. 007202300009830 del 27/4/2023 dell'Istituto Nazionale di Previdenza

Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione provinciale di Napoli impugnato con il ricorso, il che fa emergere l'inconferenza dell'argomentazione difensiva dell'INPS secondo cui *"il riscatto presuppone la maturazione del periodo e non, invece, una pretesa futura (allo stesso modo per cui non è possibile il riscatto della laurea prima di essere laureati)"*.

Oggetto di controversia è rappresentato, invece, dal calcolo dell'onere di riscatto assumendo quale data di riferimento il 22/5/2015 (data di presentazione della domanda di riscatto all'INPS) anziché 25/7/1988 (data della notifica del ricorso innanzi al TAR Campania per il riconoscimento da parte del C.N.R. della sussistenza del rapporto di pubblico impiego con l'"assegnista" Paola (OMISSIS) già dal 30/6/1985); pretesa contestata dall'INPS sul duplice presupposto che *"il ricorso del quo fu dichiarato inammissibile dal TAR, mentre è evidente che le circolari del vecchio ente previdenziale, in aperto favor per gli assegnisti, avessero inteso riconoscere il riscatto a coloro per i quali i Tribunali amministrativi avessero accolto la domanda"* e che l'accertamento che *"il rapporto intercorso tra il titolare di una borsa di studio e l'Ente presso il quale effettua la sua formazione si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di una attività riconducibile al rapporto di impiego non di ruolo"*, non avrebbe mai potuto essere demandato all'Ente previdenziale poiché quest'ultimo non sarebbe stato in grado di assolverlo in sede di domanda di riscatto.

Ebbene, l'assunto difensivo dell'Istituto previdenziale non può essere

condiviso. In primo luogo, infatti, la nota operativa INPS non richiede che il ricorso finalizzato ad ottenere la valorizzazione del periodo di lavoro/formazione professionale svolto da "assegnista", sia stato accolto; in fattispecie, tra l'altro, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso in parola con la sentenza TAR Campania – Sez. II n. 6/1994, è correlata alla *"nullità della notifica, eseguita nel domicilio dell'Ente intimato e non presso l'Avvocatura dello Stato"*, per cui non vi è in tale pronuncia alcun esame del merito della pretesa dedotta in gravame: diverso sarebbe stato se tale pretesa fosse stata reputata infondata nel merito, appunto. In secondo luogo, è proprio la nota operativa INPS richiamata dalla ricorrente, che affida alle Sedi provinciali e territoriali (dell'ex INPDAP, cui nel 2011 è subentrato l'INPS) il compito di avviare, *"una volta ricevuta la relativa domanda di riscatto, [...] una specifica istruttoria volta ad accertare, tramite l'acquisizione di apposita certificazione e documentazione probatoria che il rapporto intercorso tra il titolare dell'assegno di formazione e l'ente si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di un'attività riconducibile al rapporto di impiego (esclusività del rapporto lavorativo, osservanza dell'orario di lavoro, diritto alle ferie, subordinazione gerarchica)"*. D'altra parte, è ancora una volta l'accoglimento della domanda di riscatto del 2015, che testimonia come l'Istituto previdenziale abbia valutato sussistenti tutti i presupposti a tal fine necessari.

Per quanto sin qui rilevato, il ricorso risulta giuridicamente fondato e va accolto; per l'effetto, va dichiarato il diritto di (omissis)OMISSIS) al

ricalcolo dell'onere di riscatto, del periodo di lavoro svolto dal 1/11/1982 al 5/10/1990 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, valorizzando tale periodo a partire dalla data del 25/7/1988 (data della notifica del ricorso innanzi al TAR Campania per il riconoscimento da parte del C.N.R. della sussistenza del rapporto di pubblico impiego già dal 30/6/1985).

Riguardo la regolazione delle spese, se ne statuisce la compensazione, tante la novità della questione trattata.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis)(OMISSIS) al ricalcolo dell'onere di riscatto, del periodo di lavoro svolto dal 1/11/1982 al 5/10/1990 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, valorizzando tale periodo a partire dalla data del 25/7/1988;

2- COMPENSA le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

Depositata in Segreteria il 18/04/2024

Il Direttore della Segreteria (Maurizio Lanzilli)